

**Associazione Casa dei Fiori APS****Statuto****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE**

1. Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore (di seguito "CTS"), e del Codice civile, è costituita l'associazione denominata "Associazione Casa dei Fiori APS". L'acronimo "APS" s'intende inserito nella denominazione e potrà essere utilizzato dall'Associazione solo dopo l'avvenuta iscrizione nella corrispondente sezione del RUNTS e fintanto che tale iscrizione permanga.
2. L'Associazione ha sede legale in Pedara (prov. di Catania), via Archimede n. 3, e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Non richiede modifica statutaria la variazione della sede legale nell'ambito del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

**Art. 2 – VALORI ASSOCIATIVI, FINALITÀ ED OGGETTO SOCIALE**

1. L'Associazione condivide e fa propri i valori educativi e culturali; all'accoglienza incondizionata della persona; alla cittadinanza attiva ed alla formazione sociale e professionale; alla costruzione di comunità inclusive e solidali.
2. Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività, l'Associazione si impegna alla promozione della cultura del volontariato, della cittadinanza attiva e della pace nei campi di sua competenza, riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio e curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione.
3. L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
4. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS:
  - a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
  - b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
  - c) ricerca e promozione culturale;
  - d) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
  - e) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica;
  - f) conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
  - g) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
  - h) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  - i) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione dei suoi soci;
  - j) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei

singoli e della collettività;

- k) collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di promozione sociale e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

5. In particolare, negli ambiti individuati dal comma precedente, l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

#### **SERVIZI SOCIALI**

- o organizzare servizi sociali e socio-sanitarie assistenziali, anche domiciliari non residenziali, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- o apertura e gestione di strutture ricettive dedite agli scopi indicati per minori, anziani, disabili e adulti con problematiche sociali, che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia in particolare:
  - a) comunità familiari, educative e di pronta accoglienza;
  - b) comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti;
  - c) centri socio-educativi diurni;
  - d) residenze protette, case famiglia, case di riposo, case alloggio e centri diurni;
  - e) comunità e centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi;
  - f) comunità di tipo ricettiva familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età avanzata "Dopo di noi";
  - g) comunità alloggio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a carico
  - h) alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglienza per adulti;
  - i) centri di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;
  - j) case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
- favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- tutelare i diritti e gli Interessi delle persone handicappate;
- favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (ippoterapia - ergoterapia);
- Apertura e gestione di apposite strutture riabilitative e psichiatriche residenziali e diurne;

#### **MIGRANTI-RIFUGIATI-RICHIEDENTI ASILO - ADULTI E MINORI NON ACCOMPAGNATI**

- Promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedente asilo attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza, anche per minori non accompagnati;
- Promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e formazione a favore di migranti e richiedenti asilo;

#### **FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE**

- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- promuovere e organizzare centri di documentazione formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- promuovere iniziative di formazione e informazione;

#### **SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE**

- promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei P.V.S. per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi dall'associazione;
- organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori dei paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della



famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;

#### **CULTURA**

- programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali, favorendo incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;

#### **SPORT**

- promuovere lo sviluppo dello sport per tutti organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa;
- organizzare attività motoria, espressiva, comunicativa, la danza, promuovere l'educazione motoria, l'educazione sportiva anche nella scuola;
- organizzare gruppi sportivi nelle singole attività aderendo anche alle federazioni nazionali;

#### **TURISMO**

- promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a richiesta;
- la promozione e l'attuazione del turismo in particolare quello rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana;
- gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;

#### **SANITA'**

- organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze e mezzi idonei;
- attività di educazione sanitaria;
- assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- assistenza integrativa per case di riposo case di cura e strutture ricettive in genere;

#### **PROTEZIONE CIVILE**

- contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
- compiere interventi di Soccorso nell'ambito dei Comuni, ed in caso di necessità e/o in emergenza richiesto anche a livello Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale;
- organizzare corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
- predisporre, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, i piani comunali per la Protezione Civile;

#### **AMBIENTE**

- organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- promuove e sviluppare l'educazione ambientale;

#### **SERVIZIO CIVILE**

- promuovere iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario;
- assicurare alle associazioni ed enti soci e non dell'associazione l'assistenza sulla progettazione, formazione, tutoraggio, monitoraggio, reclutamento, selezione e valutazione;
- promuovere e presentare progetti di servizio civile volontario in Italia e all'estero;
- accreditamento all'albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale;

6. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107, e ss.mm.ii. In particolare, può effettuare attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari ed ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione in concreto di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo.

7. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 CTS e dalle disposizioni attuative. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici ad essa eventualmente associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati o ai diversi limiti previsti dalla normativa vigente. Ai lavoratori dell'Associazione si applica l'art. 16 CTS e ss.mm.ii.

9. I volontari, associati e non, sono persone che, per il tramite dell'Associazione, svolgono, per libera scelta, attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 CTS. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, che deve essere vidimato ai sensi della normativa vigente. L'Associazione assicura i propri volontari in conformità alle previsioni di cui all'art. 18 CTS.

10. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali. Essa potrà acquisire beni, anche immobili, e dotarsi di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie e utili a garantire lo svolgimento delle attività statutarie.

11. Al fine di svolgere le proprie attività statutarie e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

### **Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, erogazioni, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) apporti erogati da pubbliche amministrazioni;
- e) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- f) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;



- g) entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## TITOLO II ASSOCIATI

### Art. 4 – REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Possono associarsi all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione nella veste di volontari, lavoratori, donatori o in altro modo. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
2. L'Associazione può ammettere come associati anche altre APS nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve le ipotesi di perdita della qualifica di associato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
4. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere eventualmente a ciò delegato, esamina entro 60 giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, dandone comunicazione all'interessato; la delibera di accoglimento è immediatamente efficace ed è senza indugio annotata nel libro degli associati; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, ove nominato, oppure in caso contrario l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.
7. All'Associazione potranno inoltre aderire quali sostenitori non associati tutti coloro che ne condividano le finalità ed intendano promuoverla e sostenerla mediante attività di volontariato, liberalità o in altro modo.

### Art. 5 – DIRITTI E DOVERI

1. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri loro riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare, gli associati diritto a:
  - a) usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione;
  - b) essere informati periodicamente dell'andamento delle iniziative ed attività;
  - c) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente gravoso il suo concreto esercizio, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta; sono in ogni caso a carico degli associati richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali, da rilasciarsi nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
  - d) partecipare alle assemblee con diritto di intervento e di voto, nonché candidarsi alle cariche sociali;

e) approvare i bilanci;

f) eleggere gli organi associativi.

**3.** In particolare, gli associati sono tenuti a:

a) osservare i valori, collaborare alle attività e perseguire e sostenere le finalità dell'Associazione;

b) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i regolamenti e le altre norme vigenti;

c) improntare il proprio comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle deliberazioni degli organi associativi;

d) promuovere l'Associazione;

e) versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

f) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

g) rimettere la risoluzione di eventuali controversie al Collegio dei Probiviri, ove nominato.

**4.** I sostenitori non associati hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto e di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione ed usufruire dei suoi servizi, a meno che non siano espressamente riservati agli associati.

#### **Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

**1.** Ogni associato è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui la relativa comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma non libera il recedente dall'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

**2.** Il Consiglio Direttivo può escludere l'associato nei seguenti casi:

a) grave violazione degli obblighi associativi, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali;

b) assunzione di comportamenti incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato, termine entro il quale l'associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, ove nominato, oppure in caso contrario all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

**3.** La perdita, a qualsiasi causa dovuta, della qualifica non attribuisce all'associato alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

**4.** In qualsiasi caso di perdita della qualifica, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.

**5.** La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato. Essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### **TITOLO III**

#### **ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**1.** Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, ove nominato;

e) il Collegio dei probiviri, ove nominato.

**2.** L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, ad eccezione delle cariche sociali che comportano un impegno di carattere continuativo, per le quali il Consiglio Direttivo può deliberare una giusta retribuzione. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica sociale entro i massimali eventualmente indicati dalla normativa vigente.

**3.** Le riunioni degli organi associativi possono svolgersi, oltre che alla presenza contestuale dei componenti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione, anche, totalmente o parzialmente, in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale dell'organo:



- a) che sia consentito al Presidente dell'organo di accertare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti la riunione dell'organo si ritiene svolta nel luogo nel quale si trova chi lo presiede.

#### **Art. 8 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

- 1. L'Assemblea degli associati è l'organo supremo dell'Associazione.
- 2. In essa hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi in regola con il versamento delle quote associative. I sostenitori non associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più giovane di età.
- 4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio in tempo utile per il suo deposito al RUNTS nei termini di legge, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con diritto di voto.
- 5. In Assemblea ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, conferita anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati ovvero più di cinque associati nel caso in cui l'Associazione abbia complessivamente 500 o più associati.
- 6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più giovane di età, ovvero ancora, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 8. Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante, salvi i casi in cui la verbalizzazione sia fatta dal Notaio.
- 9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 10. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

#### **Art. 9 – ASSEMBLEA: QUORUM E COMPETENZE**

- 1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati, qualunque sia il numero di questi ultimi.
- 2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati.
- 3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
- 4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, delle modalità e del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato all'indirizzo e-mail degli associati con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, ovvero 5 giorni prima nei casi di urgenza.
- 5. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
  - b) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo di esercizio, nonché il bilancio sociale ove per legge obbligatorio;
  - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
  - d) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, allorché la sua nomina sia per legge obbligatoria o intenda comunque disporla;
  - e) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri, allorché intende disporre la nomina;
  - f) nomina e revoca il revisore legale quando la sua nomina sia per legge obbligatoria;
  - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.
- 6. L'Assemblea straordinaria:**
- a) delibera sulle modifiche statutarie;
  - b) delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - c) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

#### **Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di componenti, variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 consiglieri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, ivi compreso il Presidente. Almeno la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio sociale, ed i suoi membri possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, ove presenti. La durata dei consiglieri così subentrati è la medesima degli altri consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce la prima volta entro 10 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente eletto; in questa prima riunione può nominare tra i propri componenti il Vice Presidente, nonché eventualmente anche un Tesoriere ed un Segretario.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nonché ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Esso si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, delle modalità e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, inviato almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero 2 giorni prima nei casi di urgenza, all'indirizzo e-mail dei consiglieri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.
7. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

#### **Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: QUORUM E COMPETENZE**

1. Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei propri componenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione che la legge o il presente Statuto non attribuiscono all'Assemblea o ad altri organi associativi. Ad esso competono in particolare:
  - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, nonché del bilancio sociale qualora per legge obbligatorio;
  - b) la determinazione dell'ammontare delle quote associative;
  - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;



- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, nonché del bilancio preventivo d'esercizio;
- g) l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica di regolamenti attuativi dello statuto e di altri regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- l) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati.

4. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività. I consiglieri devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; applica il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

#### Art. 12 – PRESIDENTE

1. Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

3. Il Presidente inoltre:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- b) cura le relazioni con la rete associativa e le sue articolazioni territoriali (comitato p presidio);
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- d) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- e) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- f) può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- g) può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno a fronteggiare la situazione emergenziale, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

4. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

5. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

#### Art. 13 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, a qualsiasi causa dovuta, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più giovane di età, dovrà provvedere entro 7 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più giovane di età, dovrà entro 7 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 14 – SEGRETARIO E TESORIERE**

1. Qualora nominato, il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Al Segretario spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Qualora nominato, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente, ove nominati. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente, ove nominati.

#### **Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 CTS e ss.mm.ii., o di altre disposizioni di legge, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo di regola monocratico, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

2. L'Assemblea potrà disporre la nomina dell'Organo di controllo, monocratico o collegiale, anche quando non sia per legge obbligatoria ma sia da essa ritenuta opportuna.

3. L'Organo di controllo, ove nominato, dura in carica quattro esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

4. L'Organo di controllo, ove nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

5. Ove nominato, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

6. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 CTS e ss.mm.ii., o di altre disposizioni di legge, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Là dove obbligatoria, la revisione legale può in alternativa essere affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo, che dovrà a tal fine essere composto in conformità all'art. 30, comma 6, CTS, e ss.mm.ii.

#### **TITOLO IV PROFILI FINANZIARI**



## Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto e al deposito al RUNTS nei termini di legge.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 CTS, e pertanto, salve successive modifiche ed integrazioni normative:
  - potrà avere la forma del rendiconto per cassa qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 300.000 €, eventualmente semplificato se l'Associazione abbia entrate non superiori a 60.000 €;
  - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
  - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;
  - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet (o nel sito Internet della rete associativa) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti nonché agli associati.
6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati ogni anno, nei termini di legge, attualmente entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, presso il RUNTS.

## Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ove nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea. La durata in carica è la medesima di quella prevista per il Consiglio Direttivo.
2. I tre membri effettivi eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.
3. Le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e quelle insorgenti tra gli associati devono essere devolute all'esclusiva competenza del Collegio, costituito al fine in collegio arbitrale.
4. La parte che intende sottoporre la questione al Collegio deve comunicarlo al Consiglio Direttivo e, nel caso di controversia tra associati, all'altra parte, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento da cui origina la controversia. L'arbitrato si tiene presso la sede dell'Associazione ovvero presso la sede di un Comitato Regionale o Interregionale indicata dal Presidente del Collegio.
5. Il Collegio giudica e adotta il lodo prescindendo da qualsiasi formalità, dovendosi considerare ad ogni effetto l'arbitrato come irrituale.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 18 – SCIoglimento** 1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea nelle forme e con le maggioranze previste nei precedenti articoli del presente Statuto. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad altri enti del terzo settore per il Sociale.

#### ART. 19 – DOVERI NEI CONFRONTI DELLA RETE ASSOCIATIVA

1. L'Associazione si conforma ai doveri ad essa imposti dagli statuti e dai regolamenti della rete associativa e dell'articolazione territoriale di quest'ultima (comitato o presidio territoriale) cui essa è associata.

#### Art. 20 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del CTS e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro primo del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Il Consiglio Direttivo è autorizzato sin d'ora ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che l'Ufficio del RUNTS competente dovesse richiedere ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

domenico Monica  
Metal Men Line  
Coromoro Lurio  
Udo & Udo Jero  
Quintus  
Enrico Lario  
Summa

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno duemilaventisei in Catania, i signori:

- Lombardo Monica, nata ad Acireale (CT) il giorno 19 giugno 1960 e residente a Pedara (CT), in via Giovanni Falcone n. 5, cod. fiscale LMBMNC60R59A028R;
- Natoli Maria Letizia, nata a Catania il giorno 10 aprile 1961 e residente a Catania, in via Vincenzo De Simone n. 21, cod. fiscale NTLMLT61D50C351R;
- Terranova Enrico, nato a Catania l'8 aprile 1991 e residente a Pedara (CT) in Via Archimede n. 3, codice fiscale TRRNRC91D08C351U;
- Natoli Tindaro Maurizio nato a Catania il 25 ottobre 1963 e residente a Mascalucia (CT) via Francesco Guicciardini n. 32/A codice fiscale NTLTDR63R25C351L;
- Di Caro Emilia Sonia, nata a Catania il 19 marzo 1985, e residente a Catania in via Etna n. 260, codice fiscale DCRMSN85C59C351T;
- Terranova Giuseppe, nato a Catania l' 11 giugno 1964 e residente a Pedara (CT) via Giovanni Falcone n. 5, codice fiscale TRRGPP54H11C351I;
- Pagana Stefano, nato a Catania il 26 marzo 1984 e residente a Misterbianco (CT) via Giuseppe Garibaldi n. 156, cod. fiscale PGNSFN84C26C351C;

tutti cittadini italiani, dichiarano e convengono quanto segue:

1. E' costituita tra i suddetti signori, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore") una Associazione denominata: "Associazione Casa dei Fiori aps".
2. L'Associazione ha sede in Pedara (prov. di Catania) in via Archimede n. 3.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.
5. L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità, supporto e promozione sociale a favore degli associati o di terzi, in modo particolare anziani, minori e disabili anche in temporaneo stato di difficoltà, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

6. L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello "Statuto" composto di numero 20 (venti) articoli, che a questo atto si allega sotto la lettera "A", debitamente sottoscritto.
7. A comporre il Consiglio Direttivo per i primi tre anni, vengono nominati i signori:
  - Lombardo Monica, sopradetta, con l'incarico di presidente;
  - Natoli Maria Letizia, sopradetta, con l'incarico di vicepresidente;
  - Terranova Enrico, sopradetto, con l'incarico di segretario.
8. La signora Lombardo Monica viene delegata dai presenti a svolgere tutte le pratiche necessarie perché l'Associazione abbia la sua giuridica esistenza ed autorizzata ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie al suddetto fine.
9. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Firme

Lombardo Monica  
Natoli Maria Letizia  
Terranova Enrico  
Natoli Tindaro Maurizio  
Di Caro Emilia Sonia  
Pagana Stefano

REG.TOALNR 634 SERIE 3

IL 23 APR. 2026 RISCOSSI e 2026/11/20/2026

Cilella Aldo

(\*) Firma su delega del direttore provinciale DR. S. GIUNTA



**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

90075500877

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE CASA DEI FIORI

TIPO ATTIVITÀ

873000 - ATT.ASSIST.RESID. ANZIANI O PERSONE CON DISABILITA' FISICHE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ARCHIMEDE 3

C.A.P.

95030

COMUNE

PEDARA

PROV.

CT

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

CODICE FISCALE

LMBMNC60R59A028R

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

LOMBARDO MONICA

DATA 23/04/2026

IL FUNZIONARIO

  
L'ASSISTENTE TRIBUTARIO  
(Gest. Aff. CILETTA)

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
U.T. CATANIA